

# PEPE ASSOCIATI

## **OGGETTO: Esterometro e fatturazione elettronica: le nuove regole dal 1° luglio 2022.**

L'art. 1 della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha apportato alcune modifiche all'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 in materia di operazioni transfrontaliere.

La norma ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovessero essere trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato del file fattura elettronica e veniva di conseguenza soppresso l'obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni, il cosiddetto "esterometro".

**ATTENZIONE:** Successivamente la **disposizione è stata prorogata alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022.**

Ora, il nuovo decreto "Semplificazioni", D.L. n. 73/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022), ha modificato nuovamente il contenuto dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, precisando che **rimangono escluse dall'esterometro, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche "quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972".**

**ATTENZIONE:** Dal 1° luglio 2022, quindi, non vi sarà l'obbligo di gestire in modalità elettronica le fatture estere **per operazioni passive importo inferiore a 5.000 euro.**

Ferma l'esclusione per le operazioni passive di importo inferiore ai 5.000 euro, dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi al SdI mediante fattura elettronica con **termini differenziati** per le operazioni attive e le operazioni passive:

- **per le operazioni attive**, la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando la fattura

# PEPE ASSOCIATI

elettronica TD01. La fattura dovrà quindi essere trasmessa **entro 12 giorni** dall'effettuazione della cessione o prestazione o **entro il giorno 15** del mese successivo in caso di fatturazione differita;

- **per le operazioni passive**, la trasmissione dovrà essere effettuata **entro il quindicesimo giorno** del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Il 28 ottobre 2021 l'Agenzia Entrate ha emanato il Provvedimento n. 293384 con cui ha definito le regole tecniche e i termini per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

In relazione alle operazioni passive, il meccanismo dell'integrazione elettronica delle fatture prevede la predisposizione e l'invio da parte del soggetto acquirente dei seguenti tipi di documenti in formato XML:

1. **TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto di servizi dall'estero** per i quali il cliente italiano è debitore d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972. Se il fornitore è stabilito in un altro paese UE si parla di integrazione, se è Extra-UE di autofatturazione;
2. **TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari** di cui all'art. 46 D.L. n. 331/1993;
3. **TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.**

Si ricorda che le operazioni documentate con bollette doganali (esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 633/1972) non vanno obbligatoriamente trasmesse, resta una facoltà.

Con riferimento alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri, sia soggetti passivi IVA, che consumatori finali (obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022), il cedente/prestatore IVA italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:

- nel campo "Codice destinatario", i 7 caratteri "XXXXXXX";
- nella sezione 1.4.1.1 "IdFiscaleIVA" del blocco 1.4 "Cessionario/Committente", rispettivamente:

# PEPE ASSOCIATI

- nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, il codice Paese estero (diverso da IT ed espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
- nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici, su cui il SdI non effettua controlli di validità).

**ATTENZIONE:** Se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”. Per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente, bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

L’Agenzia Entrate ha più volte confermato che **restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRA.**

**La sanzione applicabile dal 1° luglio 2022** è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.

Si ricorda che per effetto dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti “minori” (minimi e forfetari) che nell’anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 Euro, le disposizioni sopra descritte trovano applicazione anche con riferimento a detti soggetti.

24 giugno 2022

Cordiali Saluti